SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1456-A)

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE ORLANDO)

Comunicata alla Presidenza il 5 ottobre 1981

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, firmata a Montevideo il 7 novembre 1979

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 21 maggio 1981
(V. *Stampato n.* **2136**)

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro dell'Interno

e col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 25 maggio 1981

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1400) — 2-3-4

ONOREVOLI SENATORI. — Questa Convenzione — la prima conclusa dall'Uruguay con un paese europeo — ha avuto origine da una proficua missione svolta nel 1975 da una delegazione italiana presieduta dall'onorevole Zanibelli.

Dopo un lungo negoziato, reso difficile dalle evidenti disparità fra le legislazioni sociali dei due paesi, si è giunti a stipulare solo alla fine del 1979 un accordo che presenta indubbi vantaggi per la nostra emigrazione, anche se non tutti di immediata fruibilità, come previsto dall'articolo 37 della Convenzione.

Tutta la materia pensionistica che costituisce la parte più importante dell'accordo è regolata secondo i criteri più moderni che ispirano gli accordi di sicurezza sociale.

Per quanto riguarda invece le norme relative agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali, la Convenzione rimane sottoposta a una condizione sospensiva che ne rinvia l'attuazione al momento in cui la legislazione uruguaiana in materia avrà raggiunto i necessari adeguamenti. Questo è il senso della riserva prevista dal citato articolo 37.

Nonostante questo limite, i riflessi positivi ricordati e quelli relativi alla parità di trattamento dei lavoratori cui si applica l'accordo, la totalizzazione dei periodi assicurativi e la trasferibilità delle pensioni da un paese all'altro consigliano l'approvazione del disegno di legge così come approvato dall'altro ramo del Parlamento. In questo senso, pertanto, la Commissione affari esteri sollecita l'Assemblea.

ORLANDO, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore SAPORITO)

14 luglio 1981

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore D'AMELIO)

14 luglio1981

La Commissione, esaminato il disegno di legge, comunica di non avere nulla da osservare per quanto di propria competenza.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay, firmata a Montevideo il 7 novembre 1979.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 38 della Convenzione stessa.